



**Tribunale Ordinario
di Bologna**



**Procura della Repubblica
Presso il Tribunale Ordinario
di Bologna**

NUOVE MODALITÀ OPERATIVE

per l'applicazione del disposto di cui all'art.165 co. 5 c.p.

In questa sede si forniscono nuovamente, alla luce del primo periodo di applicazione, indicazioni semplificate per la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 165 co. 5 c.p. per poter accedere, per talune fattispecie di reato, al beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a corsi di recupero per soggetti violenti/maltrattanti.

In particolare si conviene quanto segue:

Premesso

che con legge n. 69/2019, è stato profondamente innovato il quadro normativo sia sostanziale che processuale, in relazione alla trattazione delle variegate fattispecie riconducibili all'ampio *genus* della violenza domestica e/o di genere ovvero alla violenza in danno di minori;

che in particolare, per quanto qui attiene, la nuova previsione di cui all'art. 165 comma 5 c.p. ha disposto che nei casi di condanna per taluna delle fattispecie di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, nonché 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 comma 1, nn. 2, 5 e 5.1 e 577 comma 1 n. 1 e comma 2. c.p. è necessario, per poter accedere al beneficio della sospensione condizionale, partecipare a specifici corsi di recupero finalizzati ad agevolare il superamento delle condotte violente;

che tale previsione costituisce attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 16 della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 (cd. Convenzione di Istanbul) secondo il quale:

- 1 *Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.*
- 2 *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.*

- 3 *Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.*

Rilevato che la citata disposizione convenzionale costituisce altresì parametro orientativo nella delimitazione del perimetro applicativo della nuova norma, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 29.1.2016 n. 10959 secondo cui *"le norme convenzionali recepite attraverso leggi di ratifica sono sottoposte, anche alla luce dell'art. 117 Cost., all'obbligo di interpretazione conforme, che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, a scegliere quella che consente il rispetto degli obblighi convenzionali"*;

rilevato altresì che, stante l'assenza di disposizioni di dettaglio, l'ambito applicativo della nuova previsione deve essere circoscritto mediante atti di intesa, idonei ad orientare le attivazioni degli operatori e a garantire soluzioni omogenee;

si dispone:

1. la richiesta di accedere al beneficio di cui all'art. 165 comma 4 c.p. subordinato alla partecipazione a percorsi di recupero, in qualunque fase processuale formulata, costituisce onere dell'imputato o dell'indagato da esercitare personalmente; in ogni caso è consentita la presentazione dell'istanza sottoscritta personalmente dall'interessato, tramite il proprio difensore;
2. in coerenza con quanto affermato al punto precedente, deve escludersi la possibilità di un intervento officioso da parte del giudice che imponga tale prestazione in assenza di manifestazione di volontà dell'interessato;
3. l'istanza di ammissione al beneficio di cui all'art. 165 c.p. proveniente dall'imputato o dall'indagato (in caso di richiesta nel corso delle indagini preliminari) deve essere accompagnata - ove possibile - da idonea documentazione comprovante l'avvenuto deposito della richiesta di accettazione ad un corso di recupero presso uno dei centri antiviolenza esistenti, con relativa accettazione al percorso;
4. nel caso in cui sia proposta l'applicazione della pena, la documentazione di cui al punto 3 dovrà corredare la richiesta inoltrata al Pubblico Ministero per l'eventuale consenso;
5. laddove il giudice ravvisi gli elementi costitutivi del reato contestato e ritenga sussistenti i requisiti per la concessione del beneficio, pronuncerà sentenza di condanna a pena sospesa subordinando la definitività della statuizione alla condizione dell'espletamento del percorso di recupero entro il termine stabilito dal giudice in sentenza;
6. con la sentenza di condanna (o ex art. 444 c.p.p.) a pena sospesa, il giudice indicherà il termine entro il quale dovrà essere concluso il percorso; è onere della parte o del suo difensore depositare entro il termine previsto dal giudice in sentenza, la prova dell'avvenuta partecipazione al percorso e la relazione in merito ai contenuti e agli esiti di tale percorso;
7. il giudice provvederà a trasmettere alla Procura della Repubblica l'estratto esecutivo di sentenza solo a conclusione del percorso di trattamento; ove positivamente concluso, l'organo dell'esecuzione iscriverà la sentenza a pena sospesa; nell'ipotesi di interruzione del percorso, di mancata partecipazione ovvero di esito negativo dello stesso, il Pubblico Ministero promuoverà incidente di esecuzione per ottenere la revoca della sospensione condizionale precedentemente disposta; in caso di omesso e ingiustificato deposito della relazione di cui al punto 6., il P.M. promuoverà incidente di esecuzione allo stesso fine;

8. nel caso in cui l'imputato abbia partecipato a tali percorsi in epoca antecedente alla presentazione dell'istanza all'autorità giudicante, provvederà a depositare la documentazione di cui ai punti precedenti per le valutazioni della competente A.G.;
9. l'autorità giudiziaria giudicante e requirente si riservano ogni valutazione in ordine alla serietà e consistenza del programma di trattamento e all'affidabilità dell'ente responsabile, alla luce delle linee guida formulate in ambito europeo o comunque provenienti dalle scienze di settore; in nessun caso essa darà indicazioni per l'individuazione di tali strutture ad opera dell'imputato.

Bologna 30 luglio '21

Il PRESIDENTE del TRIBUNALE

Francesco Caruso



Il Presidente della Sezione GIP-GUP

Grazia Nart



Il Presidente Aggiunto della Sezione GIP-GUP

Alberto Zirilli



Il Procuratore della Repubblica

Giuseppe Amato



Il Procuratore Aggiunto

Lucia Russo

